

si mostrava del mio parere, e la ragione è semplicissima.

I beni erano stati già assegnati, il quarto era stato dato, e se si parla dei comuni siciliani era già stabilito il giorno in cui la rendita si doveva conteggiare. Dal 1° gennaio 1867 quindi quella rendita non faceva più parte del patrimonio ecclesiastico; come non ne facevano parte neppure i tre quarti che si attribuirono sin d'allora allo Stato. Difatti, sarebbe concepibile che lo Stato riscuotesse scuotesse una tassa del 30 per cento sui suoi  $\frac{3}{4}$ , a favore di se stesso? Ora siccome l'altro quarto era stato dato negli stessi modi ai comuni, non si può intendere che sia stata imposta una tassa del 30 per cento nè allo Stato nè ai comuni, e questa parte di patrimonio era già passata in proprietà di coloro a cui la legge l'aveva attribuita. Infatti, se fosse stato vero il concetto di colpire con la nuova tassa anche questa rendita, che ancora si trovava in mano del Fondo pel culto, che ne sarebbe avvenuto? Che anche le pensioni dei religiosi (poichè esenzione non se ne fece) avrebbero dovuto pur essere colpite, altrimenti si sarebbe tolto il 30 per cento interamente sul quarto dei comuni, lasciando però a loro l'obbligo intero di pagare il quarto delle pensioni. Questo poi sarebbe stato un peso anche maggiore.

Del resto, io fermava la mia attenzione sopra quella decadenza a favore del Fondo del culto, che è minacciata dalla legge, nel caso che i comuni non avessero fatto della rendita ad essi data l'uso stabilito dall'articolo 35 della legge stessa, cioè non avessero impiegato questo quarto in opere di pubblica utilità o d'istruzione.

Ora, tra colui, a favore di cui la decadenza deve verificarsi, e colui che dovrebbe essere punito colla decadenza, vi è certamente una differenza; non potete mai intendere che il medesimo ente raccolga quello da cui esso stesso sia decaduto. La legge, adunque, con questa disposizione di decadenza, riconosce che il patrimonio è passato in testa ai comuni da quel giorno 1° gennaio 1867, come chiaramente è stabilito per la Sicilia. Di modo che, se essi non ne avessero fatto quell'uso, la decadenza si sarebbe avverata a favore di un ente diverso, il Fondo del culto.

Pertanto, se l'amministrazione del Fondo del culto deteneva la detta rendita, ciò avveniva unicamente per liquidare e pagare le pensioni ai monaci, e poi farne il riparto e la consegna, come dice l'articolo 27 della legge del 1866. Era dunque troppo chiaro che non si poteva fare questa interpretazione dell'articolo 18 della susseguente legge del 1867.

Però, sventuratamente pei comuni, e soprattutto per quelli di Sicilia, pei quali era fissato questo termine, essi non poterono avere, man mano che le pensioni finivano, e neppure al 1° gennaio 1867, il quarto che era loro assegnato: si fecero delle distinzioni e delle sottodistinzioni per la questione del 30 per cento; molti anni passarono inutilmente impiegati in vari lavori, e quindi la impossibilità di liquidare prontamente questa faccenda.

Come vi ho già detto, i comuni di Sicilia, che si erano impegnati in parecchie opere di viabilità e d'istruzione, avendo indarno sperato di ottenere questo quarto, furono finalmente costretti di adire i tribunali. Che ne è avvenuto, o signori? Che i tribunali (ed in questa materia non c'è che una sola sentenza della Cassazione di Palermo) dovettero pur dire, che la tassa del 30 per cento aveva colpito il detto quarto; e la ragione, che ne adduce quella Cassazione (ho qui la sua sentenza), è tale che basta annunciarla, per vedere che non è un'interpretazione vera della legge. Dice la Cassazione, che le tasse colpiscono i beni in qualunque mano si trovino, ed è questo un principio giustissimo; che questa tassa colpì in conseguenza tutto il patrimonio ecclesiastico, epperò anche quella parte del medesimo, che andò ai comuni, e che la colpì per ragione di *provenienza*, poichè la provenienza era ecclesiastica; che la legge del 1867 si deve considerare come un complemento della legge del 1866, e che perciò le due leggi fanno tutta una legge; quindi quando s'impose questa tassa, cioè nel 1867, si intendeva, che s'imponesse pel 1866, epperò il quarto doveva andare ai comuni con questa tassa.

Ecco tutta l'argomentazione su cui si fonda quella sentenza.

L'onorevole mio amico Paternostro, quando espose nella seduta del 22 gennaio 1877 tali ragioni, giustamente invitava coloro che allora si trovavano alla Camera a votare quelle due leggi, se mai avessero avuto l'intenzione di dare con una mano quello che poi avrebbero tolto coll'altra. Ed io vi prego, signori, a riconoscere con me che non si può dare ad una legge forza retroattiva, salvo che non si dica espressamente, e colpire un patrimonio che già era divenuto comunale e quindi non era più ecclesiastico. Come in questo caso non si può, nè si deve punto badare alla *provenienza*. Certamente, se noi andiamo a guardare alla provenienza, questa potrebbe dirsi essere stata ecclesiastica; ma non può nel caso di cui si tratta essere minimamente invocata, stantechè quella parte di patrimonio era già passata nelle mani dei comuni, e di già divenuta comunale